

N. 1483

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MAGGIORE e DANIELI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1996**

---

Nuove norme in materia di giornate di chiusura dei panifici  
e delle rivendite di pane

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge scaturisce dalla necessità di procedere ad una opportuna, più adeguata regolamentazione delle giornate di chiusura dei panifici e delle attività commerciali di rivendita di pane.

La normativa attualmente in vigore, infatti, dettata dalla legge 13 luglio 1966, n. 611, per i panifici e dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, per le rivendite di pane, si è rivelata incapace di disciplinare compiutamente la materia, come dimostrato dalle proteste delle associazioni provinciali di categoria di tutta Italia e dagli interessamenti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato operati sull'argomento da parte di prefetture, camere di commercio e Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA).

Con il presente disegno di legge si intende in primo luogo fornire agli operatori una normativa chiara, precisa e completa ed in secondo luogo giungere ad una indispensabile armonizzazione delle giornate di chiusura tanto per i panifici quanto per le rivendite di pane allo scopo di eliminare il fenomeno per cui vi siano panifici chiusi quando le rivendite di pane possono vendere tale prodotto e viceversa.

Tale coordinamento e gli indirizzi dell'attività economica devono essere assicurati con legge adeguata alle esigenze del tempo presente.

È con tale spirito che abbiamo redatto il presente disegno di legge, tenendo conto dell'importanza che essa ha per la tutela del

consumatore e per la regolamentazione dell'attività di produzione di un bene di largo ed importante consumo quale è il pane.

L'articolo 1 fornisce la definizione del concetto di panifici, rivendite di pane e di località, favorendo l'interpretazione della legge e rendendo univoca la terminologia.

L'articolo 2, comma 1, stabilisce il principio della chiusura domenicale dei panifici e delle rivendite di pane. Il comma 2 prevede la possibilità di apertura domenicale dei panifici, previa autorizzazione regionale, nelle località a prevalente economia turistica e dispone che dove non è consentita la panificazione domenicale è vietata da parte degli esercenti il commercio la rivendita di pane alla domenica. Il comma 3 stabilisce il regime sanzionatorio per le violazioni alla normativa proposta. Il comma 4 individua le autorità preposte alla vigilanza ed alla erogazione delle sanzioni per i casi di inottemperanza.

L'articolato così composto sembra corrispondere alle esigenze di una adeguata disciplina della materia e alle aspettative delle categorie, che legittimamente richiedono di essere messe in grado di esercitare l'attività professionale con i requisiti della serietà e della certezza del diritto. Nel contempo introduce norme di tutela per i consumatori, poichè rende certamente più controllabile dagli organi di vigilanza, anche sanitari, la produzione, la provenienza e il commercio del pane, posto che di domenica la vigilanza è certamente più ridotta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. Ai fini della presente legge sono denominate «panifici» le imprese, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, che provvedono al ciclo completo della lavorazione del pane.

2. Agli stessi fini sono denominate «rivendite di pane» le imprese, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni ed integrazioni che provvedono soltanto alla vendita o al completamento della cottura e alla vendita del pane prodotto da altri soggetti.

3. Agli stessi fini sono denominate «località a prevalente economia turistica» i comuni o loro frazioni o comunque porzioni del territorio comunale turisticamente rilevanti e perciò dotate di adeguate conseguenti strutture ricettive.

## Art. 2.

1. Il riposo settimanale degli addetti alla produzione del pane coincide con la domenica, con conseguente divieto di panificazione. In tale giorno deve essere osservata la chiusura sia dei panifici sia, ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, delle rivendite di pane.

2. Nelle località a prevalente economia turistica, nelle quali in particolari e ricorrenti periodi dell'anno si verificano rilevanti flussi turistici, le regioni su istanza delle organizzazioni sindacali dei panificatori maggiormente rappresentative nella provincia, sentite le amministrazioni comunali, potranno disporre l'apertura dei panifici per

periodi di durata complessiva non superiore per ogni anno solare a 24 ricorrenze domenicali anche non consecutive. Nelle località ove non è autorizzata l'apertura domenicale dei panifici non è consentita la vendita domenicale del pane.

3. Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a un milione. In caso di recidiva della violazione oltre la seconda volta in un triennio è disposta la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di quindici giorni. In caso di ulteriore recidiva nel triennio o di inottemperanza alla disposizione di chiusura è disposta dall'autorità che ha concesso la licenza o l'autorizzazione il ritiro della medesima.

4. Le funzioni in materia di vigilanza sulle giornate di apertura e chiusura di cui al presente articolo sono delegate ai prefetti, ai comuni, all'ispettorato del lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza ed agli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.